



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Giudo Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Luigi Caso, Giancarlo Astegiano, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Sergio Gasparri, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti;

Primi Referendari:

Laura Alesiani, Patrizia Esposito;

Referendari:

Lucia Marra.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi relativo alla Sequenza contrattuale sui Collaboratori Esperti Linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/01/2024), acquisita dalle Sezioni riunite in sede di controllo in data 11 febbraio 2025;

SENTITI, nell'ambito dell'istruttoria, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, c. 6, del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 3/2025 del 27 febbraio 2025;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 25 febbraio 2025, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 3 marzo 2025;

UDITO, nella Camera di consiglio del 3 marzo 2025, il relatore Cons. Marco Randolfi;

DELIBERA

di certificare positivamente, con le considerazioni svolte nel rapporto allegato, l'ipotesi di contratto in epigrafe.

ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera all'Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali; al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP; al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca.

IL RELATORE

Marco Randolfi
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 4 agosto 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

*Ipotesi di CCNL relativo alla Sequenza contrattuale sui Collaboratori Esperti
Linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/01/2024)*

Premessa

1. L'Ipotesi di contratto in esame, siglata il 9 ottobre 2024, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 12 febbraio 2025, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; tale norma assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
2. L'accordo è stato sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista dall'art. 178 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, relativo al triennio 2019-2021, e riguarda la regolamentazione del trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, assunti dalle Università e dalle Istituzioni universitarie. In totale il contratto si applica a circa 1.500 unità.
3. Sull'Ipotesi, nella seduta del 7 febbraio u.s., il Consiglio dei ministri ha espresso parere positivo.
4. La figura del collaboratore ed esperto linguistico (CEL) è stata introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 120/1995 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236), in sostituzione del lettore a contratto di madre lingua straniera previsto dall'art. 28 del d.P.R. 382/1980, con mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, anche per il funzionamento dei laboratori linguistici e per l'aggiornamento del materiale didattico. Dal 1° gennaio 1994, compatibilmente con le risorse disponibili nei loro bilanci, al fine di soddisfare le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche (anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti), le università hanno assunto tali figure con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a tempo determinato, con un impegno orario di 500 ore

annue, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere; in alternativa, l'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue.

Trattamento economico dei CEL

5. I collaboratori ed esperti linguistici sono stati disciplinati per la prima volta dall'art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università del 21 maggio 1996. I CCNL del comparto Università che si sono succeduti negli anni (cfr. art. 7 del CCNL del 5/9/1996; art. 22 del CCNL del 13/5/2003; art. 32 CCNL del 27/1/2005; art. 7 CCNL del 28 marzo 2006; art. 68 CCNL del 16/10/2008) hanno provveduto soltanto alla rideterminazione del trattamento economico fondamentale dei CEL; da ultimo, l'art. 91 del citato CCNL del 18 gennaio 2024 del comparto Istruzione e ricerca ha regolamentato il loro trattamento giuridico, rimandando ad una specifica sequenza la disciplina del trattamento economico (cfr. art. 178 cit.).

5.1. Secondo quanto stabilito dal citato art. 51, il trattamento economico di tale personale è costituito dal trattamento fondamentale definito dai contratti collettivi nazionali e dal trattamento integrativo di Ateneo. Come detto, il trattamento fondamentale è stato rivalutato negli anni fino a giungere, con il CCNL del 18/1/2024, all'attuale retribuzione tabellare pari a 15.947,46 euro (cfr. tabella C2 allegata al citato contratto), uniforme per tutte le università. Il trattamento integrativo di Ateneo, invece, ha creato forti differenze retributive fra i CEL, a causa delle diverse disponibilità degli atenei che possono riconoscere a volte trattamenti aggiuntivi particolarmente significativi.

5.2. Per ridurre la forbice tra i trattamenti economici riconosciuti ai CEL dalle diverse Università in ragione del differente ammontare del trattamento integrativo di Ateneo, l'Ipotesi all'esame stabilisce un incremento dello stipendio tabellare annuo lordo pari ad euro 87,71 mensili per tredici mensilità, a decorrere dal 1/1/2022, con il quale si perviene ad uno stipendio tabellare annuo lordo di

17mila euro. Il Comitato di settore nell'Atto di indirizzo del 10 maggio 2022 aveva, infatti, prescritto: *"L'Aran valorizzerà, nel limite delle risorse esistenti, le funzioni professionali esercitate dai collaboratori esperti linguistici, tenuto conto che tali unità di personale concorrono, affiancando i docenti titolari del relativo insegnamento, alla didattica delle lingue straniere e all'acquisizione, da parte dei discenti, delle relative certificazioni, e che tali attività vengono svolte in autonomia previa predisposizione dei necessari programmi didattico formativi"*.

5.3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'Ipotesi specifica che l'incremento assorbe, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo, con la conseguenza che verrà corrisposto solo a coloro che percepiscono emolumenti (pari alla somma di stipendio tabellare e trattamento integrativo) inferiori a 17.000 euro annui per 12 mensilità.

5.4. Le risorse per corrispondere gli incrementi vanno ricomprese nelle disponibilità che erano state stanziare per il comparto Istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, in particolare, in quelle residue, non completamente utilizzate, come risulta dalla tavola 1. Per il solo comparto Università le risorse residue sono pari a 0,79 milioni, quale avanzo tra quelle stanziare per tale settore, pari a 85,63 milioni, e quelle già utilizzate (84,84 milioni)

Tavola 1

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - RISORSE E IMPIEGHI 2019-2021			
	milioni di euro		
	2019	2020	2021 e a regime
Oneri Scuola e Afam	612,70	945,60	2.019,70
Risorse a carico bilancio Stato	622,85	963,02	2.021,26
Differenza	10,15	17,42	1,57
Oneri Università e ricerca	45,68	70,83	141,04
Risorse a carico bilancio Enti	46,84	72,43	145,67
Differenza	1,17	1,60	4,64

Compatibilità finanziaria

6. Nella relazione tecnica, l'Aran per quantificare gli oneri ha utilizzato i dati trasmessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che li ha acquisiti dal CINECA, consorzio Interuniversitario al servizio del sistema accademico,

dell'istruzione e della ricerca nazionale, che ha, tra i suoi compiti, la gestione retributiva e la elaborazione dei cedolini per tutto il personale universitario. La stima per l'incremento è stata fatta su 1.460 unità di personale, dato trasformato in FTE (*full-time equivalent*) pari a 1.574 unità, poiché l'impegno orario dei CEL è estremamente variabile. Applicando a tutte le suddette unità indifferentemente l'incremento dello stipendio tabellare, si ottiene un onere teorico pari a 2,48 milioni. Da notare che, pur essendoci lievi differenze con i dati di Conto annuale, l'Aran ha ritenuto di utilizzare il dato del Cineca, in quanto proveniente da un dataset utilizzato per gestire le buste paga. Su tale specifico aspetto peraltro è opportuno che la RGS proceda alle opportune verifiche per quanto riguarda i dati inseriti nel conto annuale, anche al fine di intraprendere le necessarie azioni correttive in caso di rilevanti scostamenti.

6.1. La seconda stima per il calcolo dell'onere è stata fatta prendendo in considerazione il valore complessivo delle somme riassorbite per effetto della previsione di cui al citato art. 2, comma 2, poiché, come detto, l'incremento stipendiale non si applica a tutti. A tal fine, il Cineca ha fornito, per tutti i CEL in forma anonima, lo stipendio tabellare per 13 mensilità, il trattamento integrativo e l'impegno orario. Da tali elaborazioni e dal conseguente riassorbimento si otterrebbe un risparmio pari a 1,72 milioni, che detratti all'onere teorico, forniscono la quantificazione dell'onere effettivo dell'Ipotesi, pari a 0,76 milioni.

6.2. Per la verifica delle quantificazioni, in sede di riunione con gli esperti, tenutasi il 19 febbraio c.m., è stato richiesto all'Aran di integrare la documentazione con i dati Cineca utilizzati, che sono pervenuti in data 21 febbraio.

6.3. Sulla base dei dati forniti dall'Aran, si è potuto riscontrare che la retribuzione tabellare dei CEL, per 12 mesi, a seguito del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021, risulta pari, al 31/12/2021, a 15.947,46 euro (cfr. tab C2, pag. 245 del contratto siglato il 18 gennaio 2024); aggiungendo la tredicesima mensilità, il tabellare è pari a 17.276,42 euro. L'Ipotesi all'esame prevede, dal 1° gennaio 2022, un incremento mensile di 87,71 euro che, per 12 mesi, risulta pari a 1.052,52 euro:

sommandolo a quanto indicato nella tabella C2, si arriva a un tabellare di 17mila euro. Calcolando l'incremento su 13 mesi (1.140,26 euro annuali), la retribuzione tabellare arriverà 18.416,67 euro, come risulta anche dai dati Cineca, elaborati dall'Aran. L'onere lordo derivante è pari a 2,48 milioni, applicando tale incremento a 1.574 unità FTE ad impegno orario di 500 ore.

6.4. Le unità di personale fornite dal Cineca, sulla base dei cedolini stipendiali risultano 1.460, con impegni orari estremamente diversi. L'incremento sarà corrisposto solo a coloro che percepiscono emolumenti (pari alla somma di stipendio tabellare e trattamento integrativo) inferiori a 17.000 euro annui per 12 mensilità o a 18.416,67 euro comprensivi di tredicesima. Per chi supera tali valori, l'incremento sarà riassorbito a valere sul trattamento integrativo. Il Cineca ha fornito la retribuzione (tabellare+ trattamento integrativo), l'impegno orario annuo e i mesi lavorati per ogni CEL. L'Aran ha prima rivalutato lo stipendio Cineca (comprensivo anche del trattamento integrativo) con l'incremento previsto dal CCNL 2019-2021, pari a 43,90 mensili per 13 mensilità (570,7 annuali). Successivamente ha parametrato tale stipendio all'impegno orario di ciascuno, rapportando tutte le retribuzioni a 500 ore. Nel caso di impegno di 500 ore e di 12 mesi lavorati, si perviene allo stipendio base fissato dal CCNL 2019/2021 per i CEL (17.276,42 euro). L'analisi ha evidenziato che su 1.460 unità, il 63% di esse hanno un impegno orario annuo tra le 400 e le 550 ore (il 37% 500 ore). In questo caso, lo stipendio base cui pervengono con la presente Ipotesi va da 14.733,34 a 20.258,34 euro (18.416, 67 euro per chi ha un impegno di 500 ore); il valore del trattamento integrativo riassorbito va da 912 euro a circa 1.255 euro. L'aumento totale riconosciuto sullo stipendio base genera un onere pari a circa 1,8 milioni, di questi circa 1,3 milioni viene riassorbito. Infatti, il totale di tutti i trattamenti integrativi riassorbiti è pari a circa 1,3 milioni, 1,72 al lordo degli oneri riflessi (32,70%): si va da un minimo di 285 euro (125 ore annue) riassorbiti ad un massimo di 2.509 euro (per un impegno orario annuo di 1.100 ore). Circa 380 unità non hanno avuto riassorbimento sul trattamento integrativo e sono quelle

che hanno un aumento effettivo dalla presente Ipotesi (per un totale di circa 500mila euro).

6. Alla luce di quanto sopra esposto, il confronto tra le risorse (0,79 milioni) e gli oneri dell'Ipotesi (0,76 milioni) evidenzia la compatibilità finanziaria dell'Accordo all'esame, con un margine di circa 30mila euro. E peraltro opportuno che, in sede di attuazione del contratto in oggetto, l'Aran ed i Collegi dei revisori dei conti presso le Università interessate svolgano un'attenta verifica circa l'effettiva attendibilità dei dati presi a riferimento.

7. Con le considerazioni sopra espresse, si fornisce certificazione positiva al CCNL in epigrafe.